

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1965-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BRATINA)

Comunicata alla Presidenza il 14 novembre 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro
e col Ministro della pubblica istruzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1995

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	4
- della 5ª Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La rete delle scuole europee ha origine con lo Statuto della scuola europea firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957 e ratificato dallo Stato italiano con legge 3 gennaio 1960, n. 102. Si tratta di un servizio scolastico destinato ai figli dei funzionari della Unione europea, ma al tempo stesso esso va visto - o potrebbe essere visto - come «modello europeo» pilota nel campo dell'istruzione, che può costituire un riferimento nel campo della ricerca didattica e pedagogica in tema di sistemi educativi interculturali, soprattutto a «dimensione europea». Oltretutto tale sistema è l'unico, al momento, che garantisce un titolo di studio «europeo», cioè pienamente valido nei Paesi ad esso interessati dall'Unione europea.

Attualmente le scuole europee sono nove e si trovano in Belgio, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania. Le sezioni italiane sono frequentate da circa 2.600 alunni italiani con 124 docenti di ruolo.

Il nuovo Statuto della scuola europea, firmato a Lussemburgo il 24 maggio 1994, aggiorna il precedente tenendo conto dell'evoluzione delle Comunità europee, delle disposizioni adottate successivamente allo Statuto di origine dalle parti contraenti, nonché dell'esigenza di garantire un ruolo adeguato alla Commissione delle Comunità europee che sostiene le spese delle scuole con una percentuale che si aggira intorno al 68 per cento.

La Convenzione da ratificare non solo aggiorna il vecchio Statuto ma risponde altresì all'esigenza del riconoscimento formale di un ruolo paritario, rispetto ai Paesi contraenti, della Commissione delle Comunità europee.

Non si prevedono ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

BRATINA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: MAGLIOZZI)

27 settembre 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: COPERCINI)

26 settembre 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione recante lo Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.